



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2012/2263(INI)

30.5.2013

PARERE

della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla situazione dei minori non accompagnati nell'Unione europea
(2012/2263(INI))

Relatore per parere: Barbara Matera

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, del 1989,
 - vista la direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta¹,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 1979,
 - vista la raccomandazione generale n. 19 del Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, adottata nel 1992,
 - vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza nei confronti delle donne, primo strumento internazionale relativo ai diritti umani riguardante esclusivamente la violenza contro le donne, adottata nel dicembre 1993,
 - vista la decisione n. 779/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che istituisce per il periodo 2007-2013 un programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (programma Daphne III) nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia",
 - visto il protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini,
1. invita la Commissione, gli Stati membri, l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) e le organizzazioni internazionali e non governative a impegnarsi ulteriormente a raccogliere, controllare e scambiare dati accurati disaggregati per genere così da ottenere un'immagine esauriente del numero di minori non accompagnati, in particolare delle giovani, ed essere in grado di esaminare le esigenze specifiche di tale categoria al fine di fornire loro sostegno e di attuare misure specifiche per affrontare le problematiche correlate e condividere le migliori prassi per produrre miglioramenti;
 2. invita gli Stati membri a garantire alle giovani non accompagnate il diritto a un'adeguata tutela amministrativa e a evitare che la loro situazione sia irregolare, in modo da tutelare i diritti dei minori; sottolinea che le giovani possono diventare madri e che i loro figli devono anche beneficiare di un trattamento adeguato e di una protezione giuridica totale da parte degli Stati membri;

¹ GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9.

3. invita gli Stati membri ad attenersi alle procedure di verifica dell'età per i minori non accompagnati e a registrare i loro dati a seguito di colloqui con i servizi sociali nonché a conservarli per tutta la loro permanenza nel paese interessato, in attesa della riunificazione con le loro famiglie, qualora sia possibile e desiderabile, o fino a quando non raggiungano l'età adulta;
4. rileva che i minori non accompagnati, in particolare le giovani, sono due volte più suscettibili di essere confrontati con difficoltà e problemi rispetto agli altri minori; osserva che essi sono particolarmente vulnerabili, nella misura in cui essi hanno le stesse esigenze degli altri minori e rifugiati con cui condividono esperienze analoghe;
5. rammenta le svariate motivazioni che spingono i minori non accompagnati a recarsi negli Stati membri e i mezzi con cui vi giungono; rammenta, il riconoscimento della specificità di genere del fenomeno della tratta di esseri umani e il fatto che le minori sono spesso oggetto di tratta a scopo di sfruttamento e di abuso sessuali, sfruttamento criminale, sfruttamento economico (per esempio sotto forma di donazione forzata di organi), schiavitù moderna, lavoro minorile e illegale, accattonaggio o pornografia infantile, ma soprattutto a fini di sfruttamento sessuale; invita gli Stati membri a riconoscere i diritti di queste giovani alla protezione e a ottenere il permesso di soggiorno, qualora desiderino rimanere nel paese di destinazione; chiede che tutte le misure di assistenza e sostegno destinate ai minori siano adattate alle specificità di genere;
6. pone in rilievo che la prima sfida è quella di superare l'invisibilità delle minori non accompagnate; sottolinea che questa invisibilità è strettamente correlata all'esclusione sociale, al rischio di esclusione sociale e alla vulnerabilità, e che essa rafforza tali fenomeni subiti da queste minori, che sono vittime di una tripla discriminazione dovuta alla loro situazione giuridica irregolare, al fatto di essere minorenni e di essere ragazze o donne;
7. sottolinea l'importanza degli sforzi volti a smantellare le reti della tratta di esseri umani, in particolare di quelle del traffico di minori non accompagnati e dello sfruttamento sessuale di minori, e della creazione di un programma di aiuto e di assistenza alle vittime;
8. invita gli Stati membri ad attenersi alle procedure di controllo stabilite, designando consiglieri - preferibilmente donne nel caso delle minori - e a fornire a tutti i minori assistenza e guida nell'esercizio dei loro diritti;
9. invita gli Stati membri, le associazioni e le ONG a fare ricorso al successore del programma Daphne III, finalizzato a prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne; li invita inoltre a elaborare programmi specifici per eliminare la violenza e la discriminazione nei confronti delle minori non accompagnate;
10. pone in rilievo che la violenza di genere e l'essere stato vittima della tratta di esseri umani possono costituire fattori pertinenti nell'ambito di una richiesta d'asilo e di consulenza e rappresentanza giuridica gratuite relativamente a indagini e procedimenti penali;
11. invita gli Stati membri a garantire che i servizi per le minori non accompagnate siano basati su una valutazione personale previa che tenga conto della situazione individuale e della condizione diversa di ogni giovane, compresi quali il luogo di origine, la strategia

familiare, la rete e le relazioni personali, il percorso di migrazione, la situazione del mercato del lavoro, gli obblighi familiari e l'accesso ai servizi sociali nel paese di arrivo; sottolinea che questi dettagli dovrebbero permettere agli Stati membri e ai servizi di custodia di determinare il profilo delle minori in questione e introdurre politiche specifiche; sottolinea la necessità di tenere conto di profili specifici nel caso di minori non accompagnate provenienti dai paesi subsahariani, vittime di violenza sessuale (stupro, gravidanza forzata, violenza), di minori non accompagnate provenienti dall'Europa dell'Est che sono vittime della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale, di minori rom, mandate a chiedere l'elemosina o coinvolte in reati minori, e di giovani ragazze che sono emigrate per incontrare parenti che non conoscono;

12. invita la Commissione a riunire le migliori prassi a livello delle misure di accoglienza e inserimento tra Stati membri al momento di assicurare cure e assistenza adeguate alle giovani non accompagnate; invita gli Stati membri a garantire l'accesso a un'adeguata assistenza sanitaria per tutti i bambini senza discriminazioni, a prescindere dal loro status giuridico o di altro tipo, e a integrare l'interpretazione professionale obbligatoria e il sostegno alla mediazione interculturale; sottolinea che le ragazze, in particolare, ma anche i ragazzi, devono per quanto possibile potersi avvalere dell'assistenza di medici dello stesso sesso, qualora preferiscano questa opzione; sottolinea in particolare la necessità di attribuire un'attenzione specifica ai problemi emotivi e alla salute mentale dei bambini separati, richiedenti asilo; invita gli Stati membri a elaborare programmi sanitari e fisiologici specifici per le giovani non accompagnate, vittime di mutilazioni genitali femminili o di qualsiasi altro tipo di violenza sessuale;
13. invita gli Stati membri ad appoggiare il diritto delle giovani all'istruzione e a impedire che siano doppiamente vittime della stigmatizzazione;
14. sottolinea le differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le condizioni e le norme relative alla detenzione degli stranieri in centri e invita la Commissione e gli Stati membri a rispettare i diritti umani fondamentali in questo campo; invita gli Stati membri ad assicurare che le donne in stato di detenzione possano rimanere in celle separate da quelle degli uomini, in modo da fornire loro un adeguato livello di privacy, a meno che gli uomini in questione non siano membri della famiglia;
15. rammenta che nell'UE i minori non accompagnati sono spesso trattati dalle autorità come delinquenti che hanno violato le leggi sull'immigrazione, anziché come individui con diritti in funzione dell'età e delle circostanze particolari;
16. invita gli Stati membri ad assicurare un'adeguata sorveglianza umana mettendo a disposizione un numero sufficiente di dipendenti di sesso femminile, interpreti incluse, nei centri di accoglienza, al fine di offrire alle giovani un ambiente appropriato e attento alla dimensione di genere, nonché supporto sociale, psicologico e medico; evidenzia la necessità che il personale riceva una formazione continua e aggiornamenti regolari su tutta la legislazione relativa ai minori;
17. invita gli Stati membri a selezionare tutori, consulenti e assistenti in base al genere, presupponendo che i minori di sesso femminile potranno comunicare meglio con personale femminile su determinate questioni;

18. invita gli Stati membri a prevedere una formazione sulle tematiche di genere per il personale responsabile dell'accoglienza di minori non accompagnati presso i centri di accoglienza, così come per intervistatori, decisori e rappresentanti legali dei minori non accompagnati, nonché ad assicurare che la polizia e le autorità giudiziarie negli Stati membri siano sottoposte regolarmente a formazioni sulle tematiche di genere;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare e attuare misure specifiche per le minori incinte o con figli piccoli, compreso sostegno psicologico e medico e strutture di assistenza all'infanzia; chiede altresì che i centri di accoglienza siano adattati alle loro specifiche esigenze durante e soprattutto dopo la gravidanza;
20. invita la Commissione, in cooperazione con l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, a proporre norme minime armonizzate sulla sensibilità di genere basate sulle migliori prassi esistenti, quale parte del prossimo piano d'azione sui minori non accompagnati;
21. invita gli Stati membri a realizzare opuscoli attenti alla dimensione di genere e ai bambini in diverse lingue per informare i minori sui diritti e gli obblighi dei richiedenti asilo, comprese le varie forme di persecuzione basata sul genere che sono riconosciute come fattori pertinenti alla base di una richiesta d'asilo;
22. invita gli Stati membri a prendere in considerazione la possibilità di dare priorità alle richieste di asilo legate a questioni di genere, così da offrire protezione alle giovani provenienti da paesi terzi in cui la situazione politica è particolarmente instabile e in cui le suddette sono vittime di discriminazione e svariate forme di violenza, quali i matrimoni forzati, la violenza sessuale e la mutilazione genitale femminile;
23. fa notare che nessun paese può essere considerato "sicuro", quando si tratta di persecuzione basata sul genere, e invita gli Stati membri a tenerne conto;
24. invita la Commissione a prestare un'attenzione particolare alla situazione delle giovani non accompagnate provenienti da paesi nordafricani; constata che gli Stati membri dell'Europa meridionale stanno ricevendo un afflusso consistente di migranti in seguito agli eventi della Primavera araba e devono pertanto ottenere dall'Unione europea il sostegno necessario per poter gestire adeguatamente la situazione.
25. invita la Commissione a introdurre misure di prevenzione per i potenziali gruppi vulnerabili quale parte dell'assistenza ampliata, finanziando programmi di tutela dei minori non accompagnati alla luce dei rischi che affrontano.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

| | |
|--|---|
| Approvazione | 29.5.2013 |
| Esito della votazione finale | +: 25 -: 0 0: 5 |
| Membri titolari presenti al momento della votazione finale | Regina Bastos, Edit Bauer, Marije Cornelissen, Edite Estrela, Iratxe García Pérez, Mikael Gustafsson, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Constance Le Grip, Astrid Lulling, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Krisztina Morvai, Norica Nicolai, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Joanna Senyszyn, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská |
| Supplenti presenti al momento della votazione finale | Roberta Angelilli, Anne Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Nicole Kiil-Nielsen, Katarína Neveďalová, Chrysoula Paliadeli, Antigoni Papadopoulou, Angelika Werthmann |
| Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale | Martina Anderson |